



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.06/2012 DEL 23/04/2012

**"DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALLA DIFFUSIONE
TELEVISIVA DIGITALE"**





Proposta di Disegno di Legge Regionale

“Disposizioni per il passaggio alla diffusione televisiva digitale” Switch-off Regione Puglia.

RELAZIONE

In ambito comunitario la promozione della tecnica digitale è considerata azione strategica ai fini dell'accesso generalizzato dei cittadini ai servizi e alle applicazioni della società dell'informazione, pertanto la Commissione Europea, con Comunicazione del maggio 2005, ha invitato gli Stati membri ad attuare entro il 2012 la transizione del segnale televisivo dalla trasmissione analogica a quella digitale.

Il Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto del 10 settembre 2008 e s.m.i. ha definito il calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, ed ha indicato le aree territoriali interessate e le rispettive scadenze.

Con ultimo D.M. in data 14.12.2011 sono state stabilite per la Regione Puglia le seguenti scadenze temporali per tale adempimento: 23 maggio 2012 per la provincia di Foggia; 8 giugno 2012 per tutte le altre Province.

La materia della trasmissione televisiva in radiofrequenza è disciplinata in ambito nazionale dalla Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e s.m.i..
In ambito regionale dalla L.r. 8 marzo 2002 n. 5 “Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz” e dal Regolamento Regionale 14 settembre 2006 n. 14 “Regolamento per l'applicazione della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5”

In tale contesto normativo, la transizione al digitale terrestre sul territorio regionale deve avvenire con la garanzia della continuità dell'informazione, migliorando (ove possibile) il servizio erogato ed evitando che vi siano interruzioni dello stesso.

Pertanto è necessario definire specifici aspetti procedurali relativamente all'iter autorizzativo degli impianti di emittenza televisiva, in un'ottica di semplificazione delle procedure, fatte salve le vigenti norme in materia di tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali e nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 e successive modifiche.

In tale ambito è stata predisposta la presente proposta di disegno di legge regionale:





REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e
la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Rischio Industriale

3.

Art. 1

Esplicita le finalità della proposta legislativa e individua la fattispecie cui è applicabile:
“esclusivamente alle istanze di adeguamento tecnologico degli impianti televisivi esistenti già provvisti di concessione all'uso della risorsa radio”

Per la realizzazione di altre tipologie di intervento e per i nuovi impianti, il Gestore deve attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 259/03 e smi, alla L.R. n. 5/02 e al R.R. n. 14/06.

Art. 2

Specifica le caratteristiche di modifica dell'impianto di trasmissione che rientrano nel campo di applicazione della presente proposta: *“qualora le modifiche tecnologiche non comportino aumenti dei livelli emissivi di campo elettromagnetico né modifiche ai volumi edilizi e/o alla sagoma dell'impianto, presentano al Comune e ai Dipartimenti provinciali territorialmente competenti dell'ARPA Puglia, entro le scadenze sopra indicate, istanza motivata, documentata”*.

Art. 3

Dispone a carico del Gestore degli impianti, al perfezionamento del titolo autorizzativo, l'inserimento dei dati tecnici degli stessi nel Catasto regionale delle sorgenti di campi elettromagnetici, predisposto da ARPA Puglia.

*La presente proposta di disegno di legge regionale menzionata nella fattispecie
Bari, 20.04.2012 di cui all'art 3h l.r. 28/2002.*

Il Dirigente di Servizio
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

Il Direttore Area
(Ing. Antonello Antonicelli)

L'Assessore all'Ambiente
(Dott. Lorenzo Nicastro)





REGIONE PUGLIA

*Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e
la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche*
Servizio Rischio Industriale

4.

Proposta di Disegno di Legge Regionale

“Disposizioni per il passaggio alla diffusione televisiva digitale”

Art. 1

Scopo della presente legge è evitare soluzioni di continuità della diffusione televisiva terrestre durante il passaggio dal sistema analogico a quello digitale, disposto con D.M. 10.04.2009 e s.m.i., fatte salve le vigenti norme in materia di tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.

La presente norma è applicabile esclusivamente alle istanze di adeguamento tecnologico degli impianti televisivi esistenti già provvisti di concessione all'uso della risorsa radio rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni, presentate entro le scadenze previste dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 14.12.2011 (23 maggio 2012 per la provincia di Foggia; 8 giugno 2012 per tutte le altre province).

Decorso tale termine e in tutti gli altri casi, le domande dovranno essere presentate e istruite nei termini e secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 259/03 e smi, dalla L.R. n. 5/02 e dal R.R. n. 14/06.

Art. 2

I titolari degli impianti autorizzati ed in esercizio che necessitano di interventi tecnici per l'adeguamento alla suddetta nuova modalità di trasmissione, qualora le modifiche tecnologiche non comportino aumenti dei livelli emissivi di campo elettromagnetico né modifiche ai volumi edilizi e/o alla sagoma dell'impianto, presentano al Comune e ai Dipartimenti provinciali territorialmente competenti dell'ARPA Puglia, entro le scadenze sopra indicate, istanza motivata, documentata e contenente:

- Dichiarazione del Legale rappresentante dell'impianto, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 26 della legge 15/68, attestante le condizioni di cui innanzi, l'autorizzazione all'uso delle frequenze, l'autorizzazione edilizia relativa alle strutture esistenti;
- Potenza in antenna dell'impianto esistente oggetto di adeguamento tecnologico;
- Stralcio della carta tecnica regionale con l'ubicazione degli impianti, il foglio mappale e la particella, l'indirizzo civico, ogni ulteriore indicazione caratterizzante il sito.

Successivamente a tale comunicazione il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità civile e penale, può dare immediata esecuzione all'intervento di adeguamento tecnologico dell'impianto e può avviare all'esercizio provvisorio lo stesso.

Ai fini della conclusione dell'istruttoria e del perfezionamento dell'autorizzazione il titolare dovrà, entro e non oltre il 31.12.2012, presentare al Comune interessato e ad Arpa Puglia la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal DLgs. 259/03 e smi, dalla LR n. 5/2002 e dal RR n. 14/06.

Entro il suddetto termine ad Arpa Puglia dovrà, inoltre, essere presentata la perizia giurata ex punto 1.D, comma 7 del RR n. 14/06.





REGIONE PUGLIA

*Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e
la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche*
Servizio Rischio Industriale

S. 12

Art. 3

Successivamente al perfezionamento del titolo autorizzativo, secondo modalità e tempi all'uopo individuate da ARPA e rese note attraverso il portale di ARPA Puglia, i soggetti titolari degli impianti di che trattasi inseriranno i dati tecnici degli stessi nel Catasto regionale delle sorgenti di campi elettromagnetici.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

